

Buongiorno

Ringrazio Questa onorevole Commissione e la sua Presidente per la convocazione, anche a nome del Centro studi Livatino, del quale faccio parte. Il mio contributo non sarà accademico, ma di esperienza: sono avvocato e mi occupo di diritto di famiglia da oltre 30 anni. Ho avuto una lunga esperienza come consigliere dell'ordine della mia città, come referente per la commissione famiglia e ora ricopro il ruolo di direttore scientifico della scuola forense organizzata dal mio ordine di appartenenza.

Dopo illustri professori e stimati magistrati, sottopongo alla Vostra attenzione il punto di vista di chi opera nella prima linea dell'ascolto e dell'accoglienza del dolore e delle fatiche di coloro che si trovano a vivere l'esperienza dell'adozione. L'avvocato vive e condivide questi percorsi di alcune esistenze, come curatore speciale del minore o come difensore del genitore che rischia di perdere il proprio figlio; talvolta a noi si rivolgono anche le coppie di aspiranti adottanti per chiedere assistenza nel percorso che si accingono a compiere.

Sulla scena di questo procedimento troviamo quindi tre centri di interesse: il minore, la famiglia di provenienza e gli aspiranti adottanti. Noi professionisti dobbiamo aiutare la relazione del soggetto che rappresentiamo con i Servizi Sociali e con il Tribunale.

Così, ci troviamo a condividere e abbiamo il compito di dare veste giuridica, per un'adeguata interlocuzione con le istituzioni, a un carico di dolori vissuto dai minori per le tristi vicende che hanno delineato la loro vita, ma spesso anche dalle famiglie che vedono i loro errori, le loro difficoltà, le loro

fatiche così pesantemente gravate dall'immediato e prossimo rischio di perdere un figlio.

Le **famiglie d'origine** guardano alla normativa sull'adozione con paura, nel contempo però ne apprezzano la lunghezza procedurale, garanzia di riflessione e di possibilità nuove per poter cambiare, avere il tempo di evidenziare aspetti nuovi ai Giudici e ai Servizi Sociali, recuperare con un disperato desiderio la possibilità di continuare ad essere genitori. Rammentiamo che le famiglie che diventano parti del procedimento di adozione, non sono necessariamente famiglie violente, anzi, di sovente si tratta di realtà in cui vi sono disagi di vario tipo che si ripercuotono sull'adeguata educazione e formazione del minore. Relazioni da modificare, personalità da sorreggere e far crescere.

Dall'altro lato, le **coppie che chiedono di adottare** e che guardano quindi alla normativa sull'adozione con speranza, con il desiderio di procedure più snelle, veloci, aperte, che consentano loro presto, il prima possibile, di abbracciare quel bambino che desiderano amare come figlio loro. Certi che tutto andrà bene e che le difficoltà si appianeranno, poiché il loro desiderio di amare supererà ogni difficoltà e sarà la risposta migliore ai bisogni di quel bambino.

Rispetto ai dati che ho potuto verificare, Il calo nelle domande di adozione, oltre ad essere ovviamente collegato alla denatalità, è fortemente connesso all'aumento del ricorso alla fecondazione assistita, soprattutto dopo la sentenza della Corte Costituzionale che ha fatto cadere il divieto della eterologa: risulta infatti per molti preferibile avere un figlio biologico, piuttosto che adottarne uno.

E lui? Il **minore**? Quello nel cui 'superiore interesse' tutto deve, dovrebbe muoversi? Qual è il suo interesse? Riavere la sua famiglia, quella in cui dovrebbe avere imparato relazioni, affetti, volti, mani, sorrisi? Oppure avere 'una' famiglia? Averla il prima possibile? O la migliore possibile?

\*\*\*\*

Pezzi di carta nei nostri studi professionali, nelle cancellerie e nella aule dei Tribunali.. ma, in realtà, PEZZI DI VITA.

**La legge 4/3/83 n 184 é stata modificata anche nel nome, con la L. 149/2001 e titola: il diritto del minore a una famiglia**

La normativa internazionale (Convenzione di New York sui diritti del fanciullo art 21 co 1, Carta europea dei diritti dell'uomo che, all'art. 24, riconosce il diritto dei bambini alla protezione e alle cure necessarie al loro benessere) la nostra Costituzione artt. 29-31, la legge italiana, innanzi tutto, ma anche la giurisprudenza, ci **impongono quindi un punto di vista privilegiato**: la tutela del più debole, tra le parti di questa vicenda umana, il MINORE.

Egli ha diritto a mantenere la vita nella sua famiglia, questo l'impianto della legge, e solo in via residuale dovrà essere allontanato da essa, recidendo legami, storie, affetti, per indirizzarlo verso un percorso difficile: la vita in una famiglia che lo accolga temporaneamente, o in una struttura. Così in lui il dolore per le perdite affettive subite, si dovrà mutare in un carico di speranze per ritrovare braccia amorevoli in una nuova casa, nel modo più delicato e indolore possibile, favorendo la possibilità di collocarlo in famiglia, dove un padre e una madre potranno aiutarlo a ritrovare almeno qualche cosa di conosciuto e naturale.

Il presupposto da valutare per comprendere la strada da tracciare per QUEL minore è la sussistenza dello **stato d'abbandono**, quindi la comprovata, analizzata, verificata, meditata certezza che egli non abbia alcuna possibilità di beneficiare del diritto riconosciutogli di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia.

Infatti, l'adozione e l'affidamento familiare hanno carattere RESIDUALE rispetto al principio cardine che permea la normativa. Occorre quindi valutare se una delle critiche più reiterate al procedimento, vale a dire la sua **LUNGHEZZA** sia in realtà da addebitare alla norma o ad altri fattori e, perdonatemi, se la durata in un campo come questo -in cui non si misurano dati oggettivi con mezzi oggettivi (valore di un bene con moneta, domanda e offerta di beni) ma relazioni umane-, non sia invece un pregio, garanzia **indicatrice di attenzione, riflessione, cura**.

È davvero importante che le fasi di accertamento dello stato di abbandono e della scelta dei genitori idonei a corrispondere alle esigenze del minore siano condotte nel modo migliore possibile. Un errore significa un possibile insuccesso (il cosiddetto fallimento adottivo), con successivo nuovo abbandono del minore che subirà un ulteriore, indelebile trauma.

Non si può sbagliare. La tutela è quella di un soggetto debole, fragile, provato dalla vita, senza colpa, negli affetti e nelle certezze che costituiscono le colonne di una personalità, come quella di sapersi amati dai propri genitori. I dati esistenti, riportati anche nelle audizioni precedenti da parte di alcuni magistrati, hanno evidenziato anche in questa autorevole sede che in Italia non vi sono bambini in stato di abbandono, cui non corrisponda un elevato numero di coppie che richiede l'adozione, fatta eccezione per quelli c.d. più

problematici, a causa dell'età o di problemi di salute, anche se in alcune regioni, come in Friuli, anche questo gap appare colmato.

Tutti gli operatori, magistrati, avvocati, personale dei servizi, condividono che l'obiettivo è unico: il perseguimento dell'interesse del minore; né si potrebbe diversamente obiettare, posto che la normativa lo impone.

I tempi previsti dalla normativa, talvolta superati, ma in genere non per inerzia, garantiscono:

1- un'analisi più approfondita, soprattutto in vista del mantenimento del minore presso la sua famiglia d'origine

2- un cammino di maturazione per un percorso di crescita più consapevole della famiglia d'origine, in cui il minore preferibilmente deve poter rientrare.

Abbiamo un sistema di garanzie integrate, diverse istituzioni che lavorano per verificare un iter che tenda ad evitare il fallimento dell'adozione o errori che sarebbero dolorosi, anzitutto per i minori, i più deboli.

Cosa accade in concreto? I servizi o la Procura presso il TM ricevono la segnalazione di un disagio determinato da problemi di natura morale (carenze di rapporto affettivo ed educativo) o materiale (carenza di apporto economico o assenza del genitore). Spesso le segnalazioni arrivano dalla scuola, altrimenti dai genitori stessi o da terzi.

L'indagine che ne consegue, porta il Servizio Sociale a verificare la situazione e a inoltrare un ricorso (o a seconda dei casi, una relazione) alla Procura presso il TM per la valutazione; la Procura, se non ritiene di emettere provvedimenti urgenti, trasmette la propria richiesta al TM che emana un decreto provvisorio, non impugnabile, autorizzando i Servizi a compiere le verifiche, indicando prescrizioni. In questa fase del procedimento i genitori non

hanno diritto di accesso al fascicolo, non sanno cosa viene detto di loro, cosa si sta stabilendo, tutto è secretato!!

Probabilmente, il procedimento avanti il Tribunale per i minori necessiterebbe di una modifica; appare ancora molto lontano dal c.d. giusto processo, poichè la parte non ha accesso per troppo tempo alle vicende giuridiche che la riguardano; diventa così più difficile porre in campo le risorse per migliorare la situazione in cui si trova il minore.

Così, ad esempio, se una famiglia viene contattata da un servizio sociale che la informa che sono aperte indagini sulla situazione del figlio, essa non può sapere se non in modo vago i motivi, le accuse o i sospetti, i tempi della valutazione; il legale viene visto come un elemento che turba e solo eccezionalmente ci sono operatori che accettano il confronto. Il genitore non avrà accesso al fascicolo che riguarda il figlio, finché non sarà emesso dal TM un provvedimento provvisorio, come tale non impugnabile, che, molto difficilmente, verrà mutato sulla base delle osservazioni portate dai genitori quando si costituiranno in giudizio.

Il Giudice diventa comunque l'unica garanzia di vaglio sull'operato e sulla valutazione fatta del servizio rispetto alla famiglia e al figlio.

Per mesi, infatti, non si ha accesso alle relazioni, nè ai diari dell'assistente sociale. Ricordiamo che il genitore che si accosta al servizio sociale lo fa spesso con paura, sapendo di essere posto sotto osservazione, in un'ottica magari di riprovazione che egli coglie. Di sovente egli non comprende a fondo ciò che gli viene spiegato sul vortice che lo sta investendo, proprio perché così turbato, o inconsapevole.

I servizi (oggi talmente oberati e privi di risorse adeguate, da non riuscire a far fronte in tempi ristretti a tutte le necessità del caso) sentono la famiglia, il minore, con le modalità più idonee rispetto all'età, l'ambiente in cui egli è inserito, e avviano colloqui, fornendo prescrizioni. Negli ultimi anni si assiste certamente a un approccio più attento alla preservazione del rapporto con la famiglia d'origine; evidentemente la formazione, in linea con la riforma del 2001, sta portando i suoi frutti. Si tratta di cambiamenti lenti, che devono attraversare le persone, di mutamenti culturali, per cui sarebbe auspicabile una maggiore destinazione di fondi per una formazione continua del personale dei servizi e delle asl (gli psicologi incaricati appartengono alle asl, quindi vi è anche il problema di una necessità di coordinamento tra i due enti diversi : servizi - asl).

La procedura è anche caratterizzata, come si sa, dalla presenza per ciascun soggetto del difensore. Curatore speciale per il minore, avvocato, anche nominato d'ufficio, per i genitori. Ogni garanzia è attivata per valutare al meglio tutto ciò che è possibile fare per recuperare al bambino la sua famiglia. I tempi si allungano? Le garanzie aumentano.

\*\*\*\*\*

Alcuni anni or sono, come membro del consiglio dell'Ordine referente per la famiglia, ho attivato, con l'ordine degli psicologi dell'Emilia Romagna, un tavolo di lavoro a cui abbiamo invitato anche i Servizi Sociali del territorio, alcuni psicologi iscritti nelle liste per CTU e gli psicologi dell'asl; era presente anche l'avvocatura del Comune di Piacenza. L'obiettivo era la stesura di un protocollo che aiutasse a fornire linee guida nei procedimenti di tipo civilistico che vedono coinvolti i minori.

Ci siamo accorti, infatti, che avevamo e utilizzavamo terminologie, forse anche registri linguistici, diversi. Inoltre, noi avvocati eravamo troppo avulsi dalla consapevolezza dei meccanismi di funzionamento dei Servizi, mentre questi ultimi, d'altro canto, conoscevano in modo molto vago le regole dei procedimenti che vedono coinvolti i minori (separazioni, divorzi, regolamentazione della situazione dei minori nella disgregazione della famiglia di fatto).

Da questi incontri è scaturito un dialogo diverso tra operatori (avvocati, psicologi del servizio pubblico, consulenti di parte e servizi), anche se tutto è ancora troppo lasciato alla buona volontà delle persone. Occorrerebbero protocolli che stanno nascendo in qualche sede, ma che dovrebbero essere condivisi e uniformati. È pertanto auspicabile che vengano attivate procedure di confronto tra tutti gli operatori, perché il dialogo e la reciproca conoscenza abbattano barriere di diffidenza, talvolta causate da incomprensioni che si ripercuotono evidentemente, sulle famiglie e sui minori.

Occorre quindi, come già evidenziato, destinare risorse economiche per implementare percorsi formativi per gli addetti dei servizi e il numero di operatori, favorire modalità di dialogo e confronto per valorizzare prassi virtuose, caldeggiare linee guida condivise. Non dimentichiamo che talvolta gli operatori dei servizi sono persone molto giovani, quindi di ridotta esperienza per ragioni anagrafiche, e che comunque la storia di ciascuno porta a rischiare di leggere una vicenda dalla propria ottica, deformata o informata dall'esperienza personale, quindi povera di oggettività. E là, c'è il bambino.

In sintesi, a mio parere, i tempi della procedura non sono troppo lunghi. Pensiamo che la valutazione viene normalmente fatta in due anni, anche se vi è la possibilità di una sospensione ( art 14 legge 184/2003 sul diritto del minore a una famiglia) che consente di attivare nuovi e/o ulteriori possibili mezzi e forme di sostegno alla famiglia biologica. Talvolta si tratta di ristabilire degli equilibri che per vari motivi si sono alterati, ma che sono recuperabili, ad es. difficoltà insorte per motivi di lavoro, depressione della madre, carenze di capacità educative..

**E il minore?** Come vive i rapporti con la famiglia naturale, quando ne è allontanato ed è collocato presso la famiglia affidataria o in comunità? vive con grande gioia gli incontri con i genitori. Se è piccolo, cerca l'affettuosità, condivisioni, contatti, carezze.. ricordo un bimbo di 5 anni in struttura con le due sorelle più grandi, adolescenti, che chiedeva che fosse la mamma a tagliargli i capelli nel corso dell'incontro effettuato nella stanza in cui era presente, comunque sempre, anche l'assistente sociale per verificare gli agiti dei singoli soggetti coinvolti... Se è più grande, il minore nell'occasione dell'incontro con la famiglia d'origine cerca dialogo, riporta richieste, momenti di confronto, delusioni e difficoltà della realtà in cui si trova. Nostalgia per la propria casa e per la propria famiglia.

Lo stato di abbandono deve quindi essere verificato, riscontrato, attuale, perché porterà un trauma a quel bambino. Egli dovrà lasciare la sua famiglia naturale, la sua mamma il suo papà, e li perderà per sempre. Un addio, deciso da altri, che egli subirà. Per il perseguimento del suo maggiore interesse.

## Adozione del nascituro

A mio parere, sarebbe fortemente discriminatorio per il soggetto più debole, prevedere l'adozione del nascituro che diversificherebbe il bambino non ancora nato, che non avrà la possibilità di veder valutare l'attualità del proprio stato di abbandono. Quando i bambini non vengono riconosciuti alla nascita, in pochi giorno sono assegnati a una famiglia, ma il nascituro non avrebbe la chance di avere la possibilità che i suoi genitori, sua madre, non lo abbandonino. Una cosa è pensare di lasciare ad altri il proprio figlio, dichiarare di non volersene occupare, prima di conoscerlo, altro è farlo quando nasce, quando lo si incontra, durante la gestazione se ne percepiscono i movimenti e i battiti, ma non il viso, non il pianto, non il sorriso. E se si tratta di una valutazione d'impossibilità fatta dal genitore prima della nascita, beh, le cose possono cambiare; gli aiuti pubblici, un lavoro finalmente trovato, una casa popolare assegnata, una speranza più grande.. Tutto può concorrere a cambiare le prospettive e far perdere attualità al consenso dato all'adozione del nascituro. Se il genitore cambiasse idea? non potrebbe ripensarci? l'ordinamento giuridico non può fondare l'emaneazione di un provvedimento di natura pubblica su una dichiarazione privata, incerta e futura, forsanche illecita nella sua "causa giuridica" perché contraria a norme imperative. In parole povere, una dichiarazione privata effettuata prima di avere tra le braccia il proprio figlio, inciderebbe su uno status di tipo pubblico, quale la paternità / maternità; con certa discriminazione per quel minore.

\*\*\*\*\*

Mentre tutto questo accade sul fronte della famiglia e del nostro minore, su un altro versante, presso altro servizio sociale di diversa provincia, si stanno effettuando e le verifiche sulla famiglia che **aspira all'adozione**

La legge 184/13 impone, non possiamo dimenticarlo (so che lo sto ripetendo ancora, ma questo deve essere sempre l'obiettivo da cui non ci si può discostare), un'ottica, un punto di vista preciso da cui osservare l'istituto dell'affido e dell'adozione: l'interesse del minore. Nella valutazione della coppia di coniugi che dovrà sostituire la famiglia originaria non si dovrà attribuire un'importanza eccessiva alla capacità economica degli aspiranti adottanti. Basterà, infatti, che costoro possano assicurare al minore un'esistenza libera e dignitosa, vale a dire il soddisfacimento dei bisogni essenziali. Quello che invece deve essere approfonditamente valutato, e poi prevalere, è la capacità di assistenza morale, che si traduce nell'idoneità a svolgere quel difficile capolavoro che è il compito educativo. Quella sapiente e unica miscela di affetto, dolcezza, rigore, certezze, trasmissione di consapevolezza di diritti e doveri.

Pertanto, la norma (art 6 L 184/2013 ) pone requisiti agli aspiranti adottanti che devono sussistere già al momento della proposizione della domanda e non solo al momento dell'adozione (cfr art 22 L 184/1983), poiché dalla domanda iniziano le procedure di accertamento delle condizioni richieste dalla legge, vale a dire:

**A)** la coppia deve essere unita in matrimonio da almeno tre anni. Il requisito della stabilità trova ragione sul presupposto che un minore non potrà essere incluso in un nucleo familiare in cui i rapporti tra gli adulti non siano già consolidati e inseriti in un progetto di vita stabile di un futuro insieme. Un

bambino ha bisogno di relazioni salde, di certezze affettive ed educative; ovviamente tutte le famiglie hanno i propri limiti, ma l'esistenza di un predeterminato progetto di vita è già indicatore della volontà di pensare all'altro e non solo a se stessi in una prospettiva di durata. Tra le varie coppie aspiranti si effettua una comparazione (art 22 co 5 L 184/2003) che il Tribunale effettuerà per valutare quale sia, tra gli aspiranti, la coppia genitoriale più idonea ad accogliere QUEL bambino. Non una pratica, un pezzo di carta, ma occhi che interrogano, lacrime, sorrisi, speranze, paure da accogliere. Occorre guardare in viso quei bambini. Anche solo attraverso foto, registrazioni audio e video .. L'art 22 co 5 mostra così che il legislatore ha preso atto del fatto che da tempo il numero di coppie che chiedono di poter adottare supera ampiamente quello dei minori in stato di adottabilità e impone al Tribunale una valutazione che sia attagliata, specificamente riferita a quel bambino, mediante un'opera di raffronto e di vaglio

**B)** L'art 6 co 3 prevede altresì il limite al divario di età che può sussistere tra adottante e adottato: maggiore di 18 e minore di 45, salvo casi particolari. È vero che oggi sono aumentati i figli nati da madri italiane con più di 40 anni (costituiscono circa il 9% nel 2014), ma dobbiamo ancora e sempre ritornare all'ottica da cui si deve necessariamente partire. Lo Stato deve normare nell'interesse del più debole e non può porre sullo stesso piano quelle che sono scelte effettuate liberamente dalle persone che decidono di concepire in età più avanzata, con gli interessi coinvolti nell'adozione, ove si deve tutelare il minore. Lo Stato deve quindi valutare la necessità di non offrire a quest'ultimo la presenza di genitori troppo giovani o troppo anziani, per evitare un divario generazionale lontano dalla realtà, così inserendo l'adottando

presso persone troppo lontane dal vissuto del fanciullo (nonni, in pratica, troppo apprensivi e distanti dalle realtà attuali, che non potranno accompagnarlo in modo adeguato, sia per quanto concerne la delicatissima fase dell'età adolescenziale, che in quella dell'ingresso nell'età adulta) o troppo prive di esperienza valutativa ed educativa, perché troppo giovani.

\*\*\*\*\*

### **L'importanza di evitare una polverizzazione nella distribuzione delle competenze nel procedimento di adozione e affidamento**

Il procedimento si articola in diverse fasi: per l'adozione si verifica lo stato di abbandono, per l'affidamento, il temporaneo disagio familiare in vista di un rientro nella famiglia

In vista della possibile adozione, i servizi sociali, gli psicologi asl e gli educatori del luogo in cui si trova il minore (es Piacenza) verificano lo stato d'abbandono. Successivamente vi è la dichiarazione dello stato di adottabilità, dichiarato dal Tribunale per i minori ( nel nostro esempio, quello di Bologna.)

Le richieste di adozione avanzate dalle coppie, necessariamente di altra provincia, vengono vagliate da servizi sociali e asl di quel luogo, es Ravenna, per verificare l'identità della coppia.

Dopo l'audizione, per quanto mi è stato dato di verificare, i richiedenti l'adozione hanno un'attesa media di circa un anno per essere chiamati.

É così il Tribunale per i minorenni che riconduce a unità. Il giudice, terzo, persona di esperienza, abituato ad analizzare le problematiche minorili, sarà il soggetto più idoneo ad effettuare la finale valutazione. La composizione del Tribunale per i minorenni prevede peraltro la presenza di giudici onorari

psicologi che apportano anche quest'aspetto di preparazione nella decisione che riguarda quel bambino..

Lasciare a diversi centri decisionali le competenze che riguardano il minore, comporterebbe il rischio di contrasti che annichilirebbero l'interesse superiore in nome del quale si opera.

Il fatto che sia il Tribunale per i minorenni a dover dichiarare l'idoneità è la miglior strada possibile? Se, come riferiva il Presidente del Tribunale per i minorenni di Firenze, siamo il secondo paese al mondo per adozioni internazionali, significa che il nostro sistema funziona. E bene.

Adozione internazionale

Solo un cenno, per esigenze di tempo. Gli elevati costi afferenti all'adozione internazionale, comportano un'inaccettabile differenza di natura economica. Sarà pertanto auspicabile una previsione di fondi ad hoc, o quanto meno la possibilità di detrazioni fiscali delle somme esborsate dalla famiglia, per l'adozione.

\*\*\*\*

Queste, quindi, in sintesi, le mie conclusioni:

Un bambino ha bisogno di una relazione di qualità. Il meglio che si possa offrire. E il meglio sono le due figure complementari del papà e della mamma. In trent'anni di professione, in tutte le CTU, ho visto affermare e sostenere l'importanza della presenza di entrambe le figure genitoriali, l'accesso alle quali deve essere garantito, fino a quando un genitore non sia pericoloso per il minore. Un genitore che frapponga ostacoli all'accesso all'altro, può perdere addirittura la collocazione o l'affidamento. Posto che gli istituti dell'affidamento e dell'adozione perseguono l'interesse del minore, detto principio deve essere

-e non può che essere nel sistema ordinamentale italiano- predefinito in termini precisi, chiari e oggettivi, privandosi, altrimenti, il giudice dello strumento con il quale poter ricercare il principio (art. 1 l. 4 maggio 1983 n. 184 comma 1) ai sensi del quale il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia. Si tratta di un dato fondamentale che rispecchia appieno la responsabilità scaturente dal rapporto procreativo, già definita dall'art. 30 Cost.; prospettiva accolta anche nell'art. 3 della l. 112/2011, istitutiva dell'autorità garante dell'infanzia, il quale ha infatti, tra gli altri, il compito di promuovere la piena applicazione del diritto del minore a essere accolto ed educato prioritariamente nella propria famiglia.

E tale è quella formata ex artt. 30 e 29 Cost., dai suoi genitori, che si traduce nel diritto alla doppia figura genitoriale, poichè non necessariamente si vive, ma inevitabilmente si nasce da una mamma e da un papà.

Tutto ciò emerge nei procedimenti che coinvolgono minori, perché si afferma l'importanza di dette figure fondamentali nello sviluppo educativo e nella costruzione della personalità. Se si autorizzasse l'adozione del single o della coppia omosessuale, si violerebbe il diritto del bambino, di quel bambino che sarebbe discriminato, perché verrebbe privato della relazione più ricca (due soggetti, non uno) e più arricchente/complementare (papà e mamma) .